



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Serv. I e Serv. III Bis
Prot. 64102

-9 OTT. 2008
Roma,

Al Dirigente Generale Capo
del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento
LORO SEDI

Ai Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
l'Italia Settentrionale
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
L'Italia Centrale e la Sardegna
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
L'Italia Meridionale e la Sicilia
SEDE

Ai Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Oggetto: Congedo ordinario. Rimborso di eventuale residuo di congedo ordinario maturato e non fruito nell'ultimo anno di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n.173 della Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2008 i DPR del 7 maggio 2008 che hanno recepito le ipotesi di accordo sindacale con le quali sono state disciplinate varie materie riguardanti il rapporto di impiego del personale dirigente e direttivo e del personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della normativa relativa agli istituti regolamentati, saranno diramate apposite circolari, anche per l'applicazione delle disposizioni recate su talune materie dal recente Decreto-Legge n.112 del 25/6/2008 nel testo risultante dalla legge di conversione.

Nelle more, si ritiene opportuno richiamare intanto l'attenzione delle SS.LL. sulla questione del rimborso dell'eventuale residuo di congedo ordinario non fruito dal dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto dei risvolti erariali che esso comporta.

In allegato, si trasmette il testo delle due disposizioni regolamentari in materia di congedo ordinario (art. 2 del DPR concernente il personale dirigente e direttivo, art.13 del DPR relativo al personale non dirigente e non direttivo).

Al riguardo, si fa rilevare che il riconoscimento dell'eventuale rimborso per il congedo ordinario non goduto rappresenta un'ipotesi estrema e residuale rispetto al diritto del dipendente alla fruizione dello stesso.

Tale rimborso risulta, quindi, possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- cessazione del rapporto di impiego per qualsiasi causa;
- mancato godimento del congedo ordinario per cause non dipendenti, e comunque non imputabili in alcun modo alla volontà del dipendente.

In particolare costituiscono impedimento oggettivo non imputabile alla volontà del dipendente le "documentate esigenze di servizio" di cui ai citati art. 2, comma 13 e art. 13, comma 16.

Per ottenere il rimborso occorre, pertanto, documentare:

- 1) **che l'assenza per malattia protrattasi fino alla data di cessazione dal servizio per dispensa abbia reso non possibile la fruizione delle ferie maturate;**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- 2) **che le ferie richieste e non usufruite siano state negate per esigenze di servizio dal Comandante medesimo con provvedimento avente data coeva.**

Si sottolinea che il predetto rimborso, qualora intervenga in difetto di tali presupposti, comporta un pregiudizio per l'Amministrazione a causa dei costi ingiustificatamente sostenuti e, conseguentemente, l'insorgere di ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile in capo ai dirigenti che l'abbiano determinato.

Tenendo costantemente presente la natura eccezionale e derogatoria del rimborso in questione, appare necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di garantire la responsabile gestione dell'istituto in parola, che si assicura mediante un'attenta programmazione del congedo, che consenta a ciascun dipendente di fruirne nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa allegata.

La programmazione del congedo ordinario deve, quindi, evitare l'accumulo di residui non goduti di congedo al di fuori delle ipotesi di rinvio all'anno successivo, espressamente previste dalle norme allegata, che di seguito si richiamano:

personale direttivo e dirigente:

- entro il 30 giugno: in presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio (art.2, comma 12, prima parte);
- entro il 31 dicembre: in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità (art.2, comma 12, seconda parte).

personale non direttivo e non dirigente:

- entro il 30 aprile: per motivate esigenze di carattere personale (art.13, comma 13, prima parte);
- entro il 30 giugno: in caso d'indifferibili esigenze di servizio (art.13, comma 12, prima parte);
- entro il 31 dicembre: in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità (art.13, comma 12, seconda parte).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ove, si renda necessario il rinvio del congedo ordinario, il dirigente avrà cura di formalizzare nel fascicolo dell'interessato, oltre alle specifiche esigenze che giustificano il rinvio ai sensi delle disposizioni che precedono, anche il successivo periodo di godimento, in modo che non si determinino cumuli di congedo non motivati e, nel contempo, si garantiscano le documentazioni necessarie per supportare, alla data di cessazione dal servizio, l'eventuale richiesta di rimborso del dipendente.

Si precisa che il periodo di congedo ordinario annualmente spettante non viene ridotto dalle assenze per malattia o infortunio, anche se esse si siano protratte per l'intero anno solare; **qualora però l'assenza per malattia prosegua per il periodo eccedente il 18° mese di conservazione del posto di lavoro, le ferie non maturano in quanto viene interrotta la decorrenza dell'anzianità di servizio ed il pagamento della retribuzione.**

Inoltre, poiché il godimento delle ferie può avvenire anche oltre i termini indicati nelle richiamate disposizioni, al rientro dalla malattia il dirigente si dovrà adoperare per garantire la fruizione del congedo ordinario non goduto a causa della malattia stessa, comunque entro l'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Appare opportuno evidenziare che, sulla base delle disposizioni richiamate, una corretta programmazione delle ferie garantirà che la richiesta di rimborso, di norma, riguardi soltanto le giornate di congedo ordinario maturate nell'anno di cessazione dal servizio.

In merito alla conversione dei turni di congedo ordinario del personale turnista in rispettivi giorni di congedo ordinario, si ritiene utile **sottolineare che i turni di ferie per il personale in servizio appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative sono ogni anno 18, equivalendo un turno a due giornate lavorative di 6 ore.**

Per quanto concerne le ferie maturate e non fruita nell'ultimo anno di servizio, la durata da considerarsi, ai fini dell'eventuale monetizzazione, sarà determinata in proporzione al servizio prestato in ragione dei dodicesimi d'anno maturato, tenendo presente naturalmente il limite massimo annuale spettante sulla base dell'anzianità di servizio e l'articolazione dell'orario settimanale utilizzata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sempre in relazione al personale turnista, si fa da ultimo presente che il conteggio dei giorni di congedo ordinario maturato e non goduto non comprende eventuali ore di straordinario, od ore di recupero rese in eccedenza (salti aggiuntivi), per le quali si rimanda a quanto indicato nella circolare n. 14 prot. 5012/13611 del 31/12/1997 e nella successiva nota ministeriale prot.4579/13701 del 12/11/1998 anche per quanto attiene, in caso di assenze prolungate per malattie e/o infortuni, una riduzione proporzionale dei salti aggiuntivi.

Considerata la rilevanza delle disposizioni in materia, si pregano le SSLL di voler garantire la massima collaborazione al fine di evitare costi aggiuntivi per l'Amministrazione conseguenti all'eventuale pagamento di detto rimborso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Pecoraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

D.P.R. 7 MAGGIO 2008 DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Articolo 2

Congedo ordinario

1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle indennità corrisposte per dodici mensilità esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per il personale dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e posizione, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il personale direttivo la durata del congedo ordinario è ridotta a trenta giorni per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.
4. In caso di orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutto il personale direttivo e dirigente spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e per il personale direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il personale direttivo e dirigente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne prevedano la maturazione.
8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

9. Costituisce specifica responsabilità del personale direttivo e dirigente programmare il proprio congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
10. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessità di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto.
11. Il congedo ordinario è sospeso da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del personale informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, il periodo di congedo ordinario potrà essere fruito entro l'anno successivo.
13. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio.
14. Il periodo di congedo ordinario non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Al personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario è incrementato di un giorno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

D.P.R. 7 MAGGIO 2008 DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE RELATIVO AI PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Articolo 13 *Congedo ordinario*

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. La durata del congedo ordinario è di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937, per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.
4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutti i dipendenti spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio in cui la normativa vigente ne preveda la maturazione.
8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. Esso è fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

9. L'Amministrazione assicura al dipendente il frazionamento del congedo ordinario in più periodi, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. La fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo ordinario nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Qualora il congedo ordinario già in godimento sia interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo ordinario, nonché all'indennità di missione qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate di congedo ordinario dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, il periodo di congedo ordinario potrà essere fruito entro l'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio
14. Il congedo ordinario è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di congedo ordinario non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.

16. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di congedo ordinario non fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio.
17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico operative, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario è incrementato di un giorno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MATURAZIONE CONGEDO ORDINARIO

Il diritto al congedo ordinario matura in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Sono equiparati al servizio prestato i permessi retribuiti previsti dalla normativa, le assenze per malattia nei primi diciotto mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro, gli infortuni sul lavoro, le assenze per congedo di maternità o paternità.

Le principali fattispecie di assenza, invece, non utili ai fini della maturazione del congedo ordinario sono le seguenti:

- Assenza per congedo parentale facoltativo (esclusi i primi 30 giorni interamente retribuiti per figli fino a 3 anni di età);
- Assenza per malattia del figlio (esclusi i primi 30 giorni interamente retribuiti per figli fino a 3 anni di età);
- Assenza per malattia per il periodo eccedente il 18° mese di conservazione del posto di lavoro;
- Distacchi ed aspettative sindacali;
- Aspettative per lo svolgimento funzioni pubbliche elettive;
- Aspettative per motivi personali; per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero; per gravi e documentati motivi familiari ai sensi dell'art.4, comma 2, ed art.4 bis della Legge n.53/2000;
- Congedo per la formazione ed aspettative per dottorati di ricerca;
- Decadenza dal diritto al trattamento economico e dalla valutazione del periodo di assenza per malattia ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera in caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita ambulatoriale o di mancato riconoscimento da parte degli organi competenti della malattia denunciata;
- Procedimenti disciplinari di sospensione dal servizio che prevedono la decurtazione dell'anzianità di servizio.